

N. R.G. 116/2023

Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III civile - ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino - Presidente

dott.ssa Stefania Monaldi - Giudice rel.

dott.ssa Sara Fioroni - Giudice

nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 106 comma 1 CCII nell'ambito del procedimento unitario iscritto al n. r.g. 116/2023;

premesso che con decreto del 26 gennaio 2024 era aperta – su domanda di ammissione con riserva ex art. 44 comma 1 CCII depositata in data 29 agosto 2023 seguita dal deposito della proposta e del piano in data 8 gennaio 2024 – la procedura di concordato preventivo della società _____, con fissazione dei termini e delle modalità di esercizio del voto;

premesso che i Commissari giudiziali avevano depositato la relazione particolareggiata ex art. 105 comma 1 CCII; la relazione integrativa ex artt. 105 comma 5 e 107 comma 3 CCII ed infine, in data 21 giugno 2024, la relazione definitiva ex art. 105 comma 6 CCII;

premesso che con decreto del G.D. in data 25.6.2024, erano risolte le osservazioni ricevute, entro il termine di cui all'art. 107 comma 4 CCII, dai creditori _____, Agenzia delle Entrate ed INPS;

premesso altresì che nell'imminenza dell'avvio delle operazioni di voto – e precisamente il 25.6.2024 - era pervenuta, all'indirizzo pec di uno dei Commissari, una comunicazione nell'interesse di una banca estera, la _____, sussidiaria della Guinea Equatoriale, con la quale veniva rappresentato che un lodo arbitrale straniero (in particolare, la sentenza

emessa il 19 marzo 2024 dal Collegio Arbitrale istituito in virtù dell'art. 18.3.1. della “convention de decouvert”) aveva accertato un credito derivante da un finanziamento accordato alla _____ con sede a _____, Guinée Equatoriale per originari F CFA 12.850.000.000, oltre interessi convenzionali spese, pari ad oltre 30 milioni di Euro, garantito dalla _____ in forza di “lettres de confort” rilasciata in data 6 agosto 2014 alla _____ con sede in Guinea, in favore della _____ con impegno irrevocabile della _____ a sostenere le linee di credito della _____, credito non considerato dalla proposta e dal piano concordatari¹;

premesso che, su conforme richiesta dei Commissari giudiziali, veniva differite le operazioni di voto, rinviandone l'avvio all'1 agosto 2024 e il termine finale al 16 settembre 2024;

premesso che in data 25 luglio 2024 i Commissari giudiziali avevano depositato relazione integrativa ai sensi dell'art. 107c.6 CCII nella quale avevano informato i creditori delle attività svolte a seguito della comunicazione ricevuta, rappresentando, per un verso, come la fondatezza della garanzia verso la banca estera, eventualmente da accertare in sede giudiziale, apparisse del tutto incerta e, sotto altro aspetto, che non erano stati accertati elementi tali da supportare un'effettiva conoscenza da parte della società debitrice della pretesa creditoria fatta valere dalla banca estera _____, derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla società estera _____, successivamente alla sottoscrizione della “lettres de confort”²;

premesso che con informativa depositata in data 17 settembre 2024 i Commissari giudiziali avevano riferito l'esito delle operazioni di voto e che, con successiva istanza del 28

¹ Precisamente, l'avv. _____ che si era presentato ai Commissari come legale incaricato dalla banca estera, aveva allegato alle pec a sua firma documenti in lingua francese e spagnola, successivamente trasmessi con traduzione giurata, costituiti da quattro documenti, di cui tre in lingua francese (sentenza arbitrale in data 19.03.2024; contratto di finanziamento datato 13.11.2014 e lettera di conforto datata 6.08.2014), ed un altro in lingua spagnola (convalida del lodo in data 23.05.2024). In data 11giugno 2024 aveva trasmesso 5. Ordinanza n. 78_23.5.2024; 6. Ordinanza n. 79_23.05.2024.

² I Commissari avevano dato conto dell'attività svolta successivamente alla ricezione della comunicazione dell'avv. _____ – consistente sostanzialmente nella richiesta di chiarimenti e delucidazioni in merito alla vicenda che si profilava e nell'acquisizione e valutazione della documentazione prodotta dalle parti. Avevano rappresentavano, ancora, che la società debitrice avesse escluso che la società _____ facesse parte del _____, trattandosi di società originariamente costituita da _____ nel 2005, ma interamente ceduta, prima dell'inizio dei rapporti di subappalto, ad un imprenditore locale; che fossero attestati rapporti di partecipazione e/o collegamento tra la società debitrice e la _____ o che gli amministratori della società debitrice rivestissero un ruolo gestorio all'interno della compagine societaria della _____.

settembre 2024, la società proponente aveva chiesto l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCI;

rilevato:

che, con atto depositato in data 7 ottobre 2024, i Commissari giudiziali dopo aver dato conto della documentazione ricevuta da parte del legale che interloquiva nell'interesse della banca estera³, hanno chiesto l'avvio del procedimento ex art. 106 comma 1 CCII;

che il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 106 CCII è stato comunicato ai creditori ed al P.M. sede;

che nessuno dei creditori⁴, o altri interessati, si sono costituiti nella procedura in oggetto;

che il P.M. non è intervenuto;

letta la memoria depositata dalla società debitrice in data 7 novembre 2024;

sentita la debitrice comparsa all'udienza dell'8 novembre 2024;

ha adottato il seguente provvedimento:

I Commissari giudiziali, nel richiedere l'avvio della procedura ex art. 106 CCI, hanno rappresentato come non fosse possibile escludere che la società debitrice avesse avuto conoscenza, già nel corso dell'anno 2023, della pretesa avanzata dalla Banca , sebbene si trattasse di una pretesa controversa ed eventualmente da accertare in sede giudiziale⁵ e seppur dando atto delle intrinseche difficoltà di valutazione della

³ In data 29.09.2024 l'avv. _____ aveva altresì trasmesso 1) copia della lettera di richiesta di pagamento inviata dall'Avvocato _____ del Foro di Madrid alla _____ in data 7 giugno 2022, in uno con la sua dichiarazione scritta del 25 settembre 2024 nella quale indica di aver inviato a mezzo "burofax" la lettera in parola alla _____ il 7 giugno 2022;

2) copia della ulteriore richiesta di pagamento formulata dallo stesso Avvocato _____ il 7 gennaio 2023, notificata da l'UNEP di Perugia alla _____ in data 13 gennaio 2023;

3) scambio di corrispondenza relativa alla riunione intervenuta a Perugia con i rappresentanti della _____ e copia per estratto della relazione interna della Banca _____ relativa a quell'incontro;

4) copia dell'Atto Costitutivo di una Società denominata _____ (costituita il 24.06.2008), nel quale è indicata la partecipazione al 51% della _____ nella _____; nonché, copia per estratto del bilancio consolidato della _____ relativo all'esercizio 2013 (peraltro non rinvenuto dagli scriventi presso il Registro delle Imprese), in cui a pagina 9, nel riquadro relativo all'organigramma del Gruppo, è indicato nei riquadri che lo compongono il nome della _____. A pagina 34 dello stesso documento è indicato che la partecipazione della _____ nella _____ era del 51%, documento asseritamente prodotto alla Banca dalla _____ ai fini dell'ottenimento del finanziamento da parte della _____.

⁴ _____ e _____ hanno chiesto, ed ottenuto, copia della relazione ex art. 106 CCII dei CC.GG.

documentazione estera prodotta e della difficoltà di accesso diretto alle fonti di riscontro della documentazione ricevuta.

Avendo dato atto che parte della documentazione trasmessa dalla banca (in particolare lo scambio di corrispondenza via mail, l'estratto del bilancio consolidato di dell'anno 2013 e l'atto costituito della dell'anno 2008), fosse ritenuta non veritiera dalla società proponente e comunque dalla stessa contestata⁶, hanno rappresentato come *“l'ipotesi di una effettiva conoscenza della pretesa creditoria della Banca* , da parte della società debitrice, in data antecedente alla presentazione della domanda di concordato preventivo” fosse suffragabile in considerazione della richiesta di pagamento formulata dall'Avv. e consegnata all'UNEP di Perugia in data 10 febbraio 2023 e spedita a mezzo raccomandata, sempre dall'UNEP, alla società debitrice il successivo 13 febbraio 2023; della relazione interna della Banca in merito agli incontri verosimilmente svoltisi nel febbraio 2023 tra una delegazione della banca ed i vertici di ; del verosimile scambio di corrispondenza via mail del febbraio 2023 tra il Sig. e il Sig. .

Quanto alla partecipazione della nella società , hanno rappresentato come tale partecipazione, per la quota del 51%, fosse riportata in un estratto del bilancio consolidato della società debitrice dell'anno 2013 ricevuto dalla banca (ma non rinvenuto presso il Registro delle Imprese) e che, mentre la documentazione ricevuta dalla Banca faceva riferimento alla società costituita in data 24 giugno 2008, la società debitrice aveva depositato l'attestazione di un atto di cessione delle quote del 3 aprile 2006, relativo a società omonima costituita nel 2006.

A giudizio dei Commissari, a fronte della “ragionevole possibilità” di conoscenza della pretesa in data anteriore al deposito della proposta e del piano concordatari, la mancata collocazione della garanzia pretesa dalla banca della Guinea (anche se quale rischio remoto o quale pretesa ritenuta del tutto infondata) nella domanda di concordato, nel piano

⁵ Secondo i Commissari la fondatezza della pretesa creditoria è “circostanza decisamente controversa e che potrà essere eventualmente accertata in sede giudiziale”, in quanto è “discutibile anche quale sia la legge applicabile alla Lettre de Confort di cui al parere reso dal Prof. , le cui conclusioni hanno come premessa la circostanza, contestata dalla società debitrice, circa la sottoscrizione della policy di credito della Banca in data 30.10.2014”;

concordatario o nella relazione di attestazione fosse condotta suscettibile di venire in rilievo quale “altro atto di frode”, da comunicare obbligatoriamente al tribunale con ricorso ex art. 106 CCI.

La formula aperta degli “altri atti di frode” deve essere interpretata considerandosi come tanto la revoca (art. 106 CCII) quanto l’annullamento del concordato (art. 120 CCII) sono sanzioni che operano in misura coerente non già con la “meritevolezza” del debitore (sì che anche il concordato di un imprenditore dai comportamenti non ineccepibili può essere approvato) ma con la tutela della manifestazione di voto da deficit informativi potenzialmente capaci di inquinarla, sì che la sanzione reprime, appunto, il deficit in quanto dotato di capacità decettiva.

In tal senso, quindi, la selezione degli atti di frode – la quale deve avvenire individuando un “minimo comune denominatore” degli stessi rispetto ai comportamenti tipici dell’occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo ovvero della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti o dell’esposizione di passività insussistenti, espressamente previsti dall’ 106 CCI - consiste nell’individuazione delle condotte capaci di arrecare un consapevole “vulnus” arrecato al corredo informativo sulla base del quale i creditori assumono le determinazioni loro rimesse, non ultima la valutazione del livello di soddisfazione proposto, anche in chiave comparativa rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Sebbene la conseguenza del deficit informativo sia nelle due ipotesi identica⁷, è richiesto tuttavia che l’omessa indicazione di un debito – a differenza della sottrazione o dissimulazione dell’attivo - sia “dolosa”; che si tratti, cioè, di consapevole omissione di un credito sia certo – perché riconosciuto ovvero non contestato o non efficacemente

7

L’occultamento o la dissimulazione di parte dell’attivo vengono in rilievo, ai fini della revoca, per la sottrazione di risorse destinate ai creditori (ipotesi che peraltro si verifica in un concordato liquidatorio piuttosto che in un concordato in continuità) e per il conseguente pregiudizio del giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale; l’omissione di denuncia di uno o più debiti, viene in rilievo non solo per l’incidenza sull’entità della percentuale offerta ai creditori ma soprattutto in quanto suscettibile di compromettere, anche in chiave comparativa, la stessa fattibilità del concordato.

contestabile e noto o conoscibile da parte del debitore medesimo – e rilevante, in quanto suscettibile di incidere in maniera sensibile sul giudizio di convenienza rimesso ai creditori.

Quando ad essere taciuta non sia una passività certa – ossia riconosciuta o non contestata - bensì di un credito controverso, l'omessa indicazione ai creditori (non della posta passiva ma) della stessa pendenza di un contenzioso è, del pari, comunque necessario che questa sia scientemente e consapevolmente orientata ad inquinare la manifestazione del voto. Così, nel caso considerato da Cass. 25458/2019 dove era stata omessa l'indicazione di un contenzioso pendente, è stata confermata la pronuncia che aveva revocato il concordato (e dichiarato il fallimento) essendo stato accertato che il debitore non aveva informato i creditori di un giudizio pendente, qualificato alla stregua di un rischio attuale e concreto, diremmo “misurabile” sia in punto di prevedibile esito sia in punto di dimensione degli esborsi ragionevolmente (e prevedibilmente) occorrenti. Nel caso esaminato dalla pronuncia n. 5655/2021 Cass., ad essere ritenuta rilevante era l'omessa inclusione nell'elenco nominativo di cui all'art. 161 legge fall. di crediti in contestazione pari ad euro 893.000,00 (poi ammessi al passivo del successivo fallimento per il minore importo di euro 720.000,00) in relazione ai quali i creditori avevano già ottenuto un sequestro conservativo.

Nell'ambito di un procedimento che non è finalizzato alla piena tutela giurisdizionale dei diritti e delle aspettative del creditore concordatario, l'omessa indicazione di un credito litigioso assume pertanto valenza decettiva delle valutazioni rimesse ai creditori laddove il debitore sia consapevole, o dovrebbe essere ragionevolmente consapevole, di essere attualmente tenuto ad affrontare il rischio di dover fronteggiare un credito – invece non considerato nella proposta e nel piano o comunque non manifestato ai creditori anche solo per esporre le ragioni per le quali non è stato appostato alcun fondo - nel caso in cui l'avversa pretesa sub iudice dovesse essere ritenuta fondata⁸. Ed infatti, in entrambi i casi oggetto delle citate pronunzie di legittimità era taciuto un debito “potenziale” che il

⁸ Il credito che fosse accertato all'esito del giudizio pendente non potrebbe essere quindi trattato quale sopravvenienza “inattesa”, giacché – seppure con un diverso margine di prevedibilità – la società proponente sapeva di poter essere chiamata, una volta deciso il giudizio pendente, a fare fronte ad un esborso, probabile (e quindi con possibilità di ammissione al voto del credito contestato) o possibile, ove la previsione dell'esito del giudizio fosse favorevole alla società proponente sulla base di eccezioni verosimilmente fondate.

preteso creditore dell'imprenditore in crisi aveva sottoposto al vaglio giurisdizionale al fine di procurarsi un titolo per pretendere il pagamento; nel caso considerato da Cass. 5655 il credito litigioso taciuto era stato altresì accertato, ancorché a livello di "fumus", in un provvedimento cautelare favorevole al creditore.

Al di fuori dell'ipotesi del credito litigioso in quanto oggetto di un giudizio pendente che potrebbe risolversi in senso sfavorevole al debitore, ove ad essere omessa sia la menzione di una pretesa che, sulla base di una prudente valutazione condotta sulla base di elementi ragionevolmente sicuri, potesse giustificatamente apparire al debitore come del tutto inattesa, non pare ravvisabile un consapevole "vulnus" informativo, potenzialmente decettivo: si versa al di fuori del perimetro della frode allorché la pretesa risulta da elementi talmente labili che, per un verso, sia possibile escludere ragionevolmente la consapevolezza dello stesso debitore che quella pretesa costituisca una possibile sopravvenienza da fronteggiare in un futuro giudizio e, pertanto, non sia possibile ravvisare un pregiudizio attuale per le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio che potrebbe derivare, in futuro, da un ipotetico giudizio dall'esito assolutamente incerto.

Nel caso in esame, gli atti che, a più riprese⁹, sono stati trasmessi ai Commissari dal legale che agiva per conto della banca estera (poi non costituitosi nel presente procedimento sebbene in possesso – come attesta l'informativa dei Commissari del 28 novembre 2024 – della relativa procura) fanno riferimento ad una vicenda risalente nel tempo, documentata in maniera frammentaria e non sempre cristallina.

Le informazioni ricevute dal legale che ha interloquito con i Commissari per conto della banca estera – e dai Commissari medesimi doverosamente denunziate al tribunale (oltre che comunicate ai creditori che hanno chiesto l'accesso agli atti della procedura) - non "accertano" una concreta minaccia di escussione di una garanzia personale, giudizialmente azionata da parte del creditore garantito.

⁹ Da ultimo, in data 25.11.2024, durante la pendenza della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale, l'Avv. ha trasmesso ai Commissari copia della documentazione già pervenuta, munita di traduzione giurata, nonché dichiarazione di autenticità (AFFIDAVIT) in data 4.11.2024 della documentazione ricevuta dalla banca , munita di traduzione giurata in data 22.11.2024 e procura alle liti in data 4.11.2024, munita di traduzione giurata in data 22.11.2024

Ad oggi, difatti, la banca estera non ha promosso giudizi dinanzi al giudice nazionale né ha attivato la procedura arbitrale prevista dalla convenzione di finanziamento; anzi, pur a fronte di un credito che – come si legge nella motivazione della sentenza arbitrale resa a Malabo il 19 aprile 2024 - era scaduto il 5 dicembre 2015 ed era, una volta riclassificato, non pagato dal 24 marzo 2017, la società proponente non è stata citata nella procedura arbitrale, invece promossa solamente nei confronti della _____ -n. 38/121 di registro mercantile della Guinea Equatoriale. E, del resto, è la stessa la relazione interna della delegazione della banca che conclude il resoconto della missione nel senso “di continuare a fare pressione sul cliente – ossia _____ e non _____ - attraverso frequenti scambi con la direzione della casa madre fino all’attuazione ed al raggiungimento di un accordo di pagamento” .

Neppure è stato accertato che la società proponente controllasse _____ – n. 38/121 di registro mercantile – risultando la cessione della totalità delle quote fino dal 4 aprile 2006 ad un imprenditore locale¹⁰; anzi, ciò pare francamente assai discutibile¹¹ è l’attendibilità dei documenti provenienti dalla banca estera che dovrebbero comprovare il possesso di una partecipazione societaria della proponente in _____ – n. 203/285 di registro mercantile n. 203 foglio 285, costituita il 24 giugno 2008 (e non la società finanziata beneficiaria della “lettre de confort”).

Gli stessi Commissari hanno ritenuto che la pretesa oggetto dell’informativa ricevuta da parte del legale della banca fosse “circostanza decisamente controversa”, da accertare “eventualmente” in sede giudiziale, essendo incerta anche la legge applicabile¹² : il risalente

¹⁰ Questa è la società a favore della quale _____ ha redatto la Lettre de confort in quanto risulta corrispondente a quella che ha stipulato il contratto di finanziamento con _____, come risulta dal fatto che, a pag. 4 della convenzione, la _____ è individuata con i suoi riferimenti 38-121 di iscrizione al Registro Mercantile.

La sentenza arbitrale è emessa nei confronti di società identificata dal medesimo numero di registro e la società proponente ha depositato agli atti dichiarazione del legale avv. _____ che aveva difeso _____ dinanzi al tribunale arbitrale di Malabo il quale ha escluso un coinvolgimento del legale rappresentante della proponente nel conferimento del patrocinio per la difesa in quel giudizio.

¹¹ Ai Commissari è stato trasmesso un documento denominato “estratto del bilancio consolidato della _____ relativo all’esercizio 2013” dal quale risulterebbe che la _____ detenga il 51 % della _____ ; si tratta di un atto in lingua inglese, privo di sottoscrizione per estenso, ma con in calce da una dichiarazione di audit stesa a Villach (Austria) il 28.4.2014 da soggetto indicato in _____. Per quanto la Banca assuma – come da ultimo nell’ “affidavit” trasmesso ai Commissari il 28.11.2024 – che si tratti di documento reperito presso la banca, non può attribuirsi allo stesso valore deciso al fine di ritenere accertata una partecipazione societaria non dichiarata: la società proponente ha sede in Italia, e non in Austria; i Commissari non hanno rinvenuto il deposito di un bilancio consolidato presso il registro delle imprese; _____ non è l’amministratore ma il sindaco della proponente e risulta aver sporto formale denuncia-querela disconoscendo di aver formato e sottoscritto quel verbale.

¹² Difatti, le conclusioni del parere trasmesso dal legale della banca hanno come premessa la circostanza, contestata dalla società debitrice, della sottoscrizione della policy di credito della Banca _____ da parte del legale rappresentante della

rilascio di una “lettre de confort” – anteriore rispetto al finanziamento erogato alla società patrocinata e senza alcuna indicazione dell’estensione e del contenuto dell’obbligo finanziario assunto (...“il _____ garantisce tali linee di credito e si impegna irrevocabilmente a fornire un supporto finanziario alla _____, per consentirle, se necessario, di rimborsare le sue linee di credito”.....) - potrebbe configurare - eventualmente ed ove la questione dovesse essere discussa in un ipotetico futuro giudizio - una obbligazione indennitaria, la cui validità e perdurante efficacia – finora neppure sottoposte ad un vaglio giurisdizionale – appaiono tuttavia più discutibili che attuali e adeguatamente prospettate.

Non appare pertanto che il rilascio di una “lettre de confort” nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto di subappalto esaurito¹³ sia circostanza scientemente celata al fine di disorientare il voto – espressosi in senso favorevole con ampia maggioranza – dei creditori concordatari.

Anche a ritenere, pertanto, che fossero state ricevute le missive inoltrate dal legale spagnolo della banca della Guinea Equatoriale – prima tramite il burofax che un legale spagnolo dichiara di aver spedito in data 7 giugno 2022 e poi tramite intimazione Unep inviata il successivo 13 gennaio 2023 – e che fosse stata accolta dai vertici della società proponente la delegazione della banca straniera di cui ad una relazione interna della Banca _____ relativa a quell’incontro, tale atti - ai quali non è seguita alcuna iniziativa giudiziaria né l’intervento nella procedura concordataria o nel procedimento ex art. 106 CCI - paiono

società proponente, circostanza che non è invece documentata in quanto, contrariamente a quanto rappresentato dal legale della banca, quei documenti sono sottoscritti con sigle illeggibili.

¹³ la società proponente ha chiarito che, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto commissionato da un ente a partecipazione pubblica in Guinea Equatoriale, aveva subappaltato parte delle lavorazioni alla società locale _____, le cui quote, dopo due mesi dalla sua costituzione, in data 4.4.2006, erano cedute alla sig.ra _____, documentando la cessione con il deposito di un atto di un Notaio locale (all. 5memoria del 7.11.2024).

la carica gestoria della società è stata esercitata dal Direttore Generale sig. _____ in attesa che gli eredi completino le incombenze di successione (cfr. email del sig. _____ in data 17.7.2024 all. 6)

Ha quindi riferito che dopo il subentro della sig.ra _____ nella titolarità delle quote sociali della _____, quest’ultima e _____ avevano stipulato un contratto di subappalto per l’esecuzione delle opere relative a 1.000 appartamenti e che la _____, quale subappaltatrice di _____, su espressa richiesta della _____, aveva chiesto ed ottenuto dall’appaltatore principale _____ la canalizzazione diretta dei pagamenti del governo sui suoi conti correnti attraverso una delegazione di pagamento (l’all. 1 alla memoria del 7.11.2024 è una mail in cui è rappresentata tale richiesta), e, sempre su richiesta dalla banca, aveva procurato una dichiarazione del medesimo appaltatore _____ di voler supportare la sua subappaltatrice – “fornire supporto finanziario “ - rispetto al contratto di subappalto corrente.

Ha rappresentato che l’appalto era terminato nel 2015 e che a far data dal 2016, “per _____ non residuava alcun impegno a favore di _____ e, con il completamento del subappalto, non vi furono altri pagamenti da parte della stazione appaltante canalizzabili verso la _____ e/o la _____”.

da ricondurre ad una attività di pressione esercitata sulla società in concordato nell'ambito di una vicenda dai termini vaghi, se non per certi aspetti opachi. Una simile evenienza non costituisce, quindi, ragione sufficiente per derogare al principio di conservazione del consenso manifestato alla proposta concordataria da larga parte del ceto creditorio ed al quale restano, comunque, gli strumenti della risoluzione e dell'annullamento del concordato, ove dovesse essere omologato.

Gli atti trasmessi per conto della Banca estera ai Commissari non modificano pertanto i termini della valutazione di convenienza affidata ai creditori —nessuno dei quali, anche quelli che avevano richiesto copia del ricorso dei Commissari, è intervenuto nel procedimento in oggetto.

Non sussistono i presupposti per l'interruzione della procedura concordataria.

P.Q.M.

Letto l'art. 106 CCI,

dichiara non sussistenti i presupposti per la revoca del concordato preventivo proposto da

Perugia, 4 dicembre 2024

Il presidente

Dr.ssa Teresa Giardino